



Regolamento per l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Serra de' Conti

**Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 10/10/2019 e successivamente modificato con
deliberazione di C.C. n. 50 del 30/11/2021**

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini per un più efficace conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
2. Il Comune di Serra de' Conti nel rispetto ed in attuazione dei principi statutari:
 - Riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - Promuove il contributo del volontario al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
3. Il volontariato individuale viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini nelle aree di intervento di cui al successivo articolo 2, anche ad integrazione del servizio già svolto dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta da organizzazioni riconosciute da specifica legislazione, resta disciplinato dalle vigenti normative.
5. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
6. Sono altresì escluse dalle competenze del presente Regolamento attività attinenti i servizi del Settore Polizia Municipale e Sicurezza.

Art 2 – Individuazione delle aree di svolgimento dell'attività.

1. Il servizio di volontariato civico è prestato in relazione alle attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali. Dette attività sono individuate dai Dirigenti nell'ambito del Settore di competenza.
2. I volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, come segue:
 - Tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
 - Tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali;
 - Promozione e sviluppo delle attività culturali;
 - Tutela, manutenzione e valorizzazione del verde e dell'ambiente;
 - Educazione permanente ed attuazione del diritto allo studio;
 - Interventi nei servizi ricreativi, turistici, sportivi;
 - Interventi inerenti l'educazione civica;
 - Tutela degli animali.

Art. 3 – Requisiti.

1. Possono svolgere attività volontarie di servizio civico le persone in possesso dei seguenti requisiti, da indicare nell'istanza di iscrizione:
 - a) Residenza o domicilio nel Comune di Serra de Conti , salvo i casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nell'istanza di iscrizione e nella motivazione del provvedimento di ammissione;
 - b) età non inferiore ai 18 anni ;
 - c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare ; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all'iscrizione all'Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche ;

- d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri ; è estraneo al regolamento l'utilizzo di stranieri presenti sul territorio per ragioni di assistenza umanitaria laddove trovi disciplina nella normativa e nei provvedimenti emessi dal Governo centrale ;
- e) non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune di Serra de Conti;
- f) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione di lavoro volontario si inserisca all'interno di percorsi di recupero stabiliti o convenuti con le Autorità preposte."

Art. 4 – Attivazione della procedura di richiesta di volontari.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno e in fase di prima applicazione del presente regolamento entro 2 mesi dall'approvazione, l'Amministrazione comunale pubblicherà sul proprio sito web un avviso indicando i settori di attività per i quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda da parte del volontario.

1. Le persone interessate invieranno domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale, su modulistica appositamente predisposta, nella quale verranno indicati i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che intende svolgere, i tempi nei quali si è disponibili, nonché l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Le domande accolte comporteranno l'iscrizione del richiedente nell'Albo Comunale dei Volontari distinto per tipologia di attività, tenuto dall'Ufficio Segreteria.

Art. 6 – Modalità di selezione dei volontari.

1. Ciascun Settore per area di competenza procederà a chiamate nominative dei volontari inseriti nell'Albo. La chiamata potrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- In base alla valutazione delle esperienze degli aspiranti volontari;
 - A seguito di un breve colloquio con gli aspiranti volontari.
2. Il volontario individuato deve presentare al responsabile della struttura che lo ospita il certificato del medico di base con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso la struttura stessa e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario.
3. Il Responsabile del Settore competente conserva un fascicolo nominativo del volontario contenente tutta la documentazione che lo riguarda.

Art. 7 – Caratteristiche dell'attività di volontariato.

1. Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, rivestono il carattere di complementarietà occasionale, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Serra de' Conti alcun diritto di tipo retributivo o previdenziale in genere.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 8 – Espletamento del servizio.

1. Ciascun volontario, previa adeguata formazione, svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni comunicate dal Responsabile del servizio interessato che assicurerà, sotto la propria responsabilità, l'osservanza da parte dello stesso, di tutte le normative di sicurezza e protezione antinfortunistica. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi e la loro qualifica di volontario da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso a svolgere.

3. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, esclusivamente in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Serra de' Conti.

Art. 9 – Rinuncia e Revoca.

1. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento previa comunicazione.

2. L'attività dei volontari può cessare:

- Per espressa rinuncia, previa tempestiva comunicazione al Comune;
- Per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- Nel caso di comportamenti gravemente sconvenienti verso persone e/o cose e/o animali, tali
- da compromettere o contravvenire all'Immagine e/o alle finalità dell'Amministrazione comunale e del servizio svolto;
- Qualora dalle attività del volontario possa derivare un danno per il Comune di Serra de' Conti;
- Qualora siano accertate violazioni di leggi e regolamenti;
- Nella eventualità in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

In questi casi il dirigente del Settore in cui viene svolta l'attività provvede, con comunicazione motivata, all'interruzione del rapporto.

3. Su richiesta del volontario è rilasciata un'attestazione dell'attività svolta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 10 – Coordinamento.

1. L'attività dei volontari è coordinata da un Referente che è di regola il Responsabile del Servizio che beneficia dell'attività di collaborazione del volontario o altro soggetto espressamente individuato. Il Responsabile del Servizio può delegare il Responsabile dell'Ufficio competente. In nessun caso il referente può essere individuato tra i volontari.

Il Referente deve:

- Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le aspettative degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività

stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

2. Il Referente può altresì coordinarsi con Associazioni di volontariato per l'ottimizzazione dei servizi in particolari ambiti di attività.

3. In ogni caso L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 11 – Obblighi dell'Amministrazione.

1. Spettano al Comune di Serra de' Conti tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati a cura dell'Ente, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

Art. 12 – Mezzi e attrezzature.

1. Per lo svolgimento del servizio e qualora necessario il Comune fornisce ai volontari mezzi ed attrezzature di semplice utilizzo nonché quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi sarà istituito un registro di carico e scarico. Il consegnatario ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.